

Convenzione

tra

l'Istituto Nazionale per la Valutazione
del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
(di seguito denominato INVALSI)

e

la Conferenza Episcopale Italiana
(di seguito denominata CEI)

per lo scambio di dati
sui Rapporti di Autovalutazione delle scuole paritarie cattoliche
nell'anno scolastico 2016-17

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo Istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Considerato che, a partire dall'anno scolastico 2014-15, tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie, sono coinvolte nel processo di autovalutazione con l'elaborazione di uno specifico Rapporto di Autovalutazione (di seguito denominato RAV);

Considerato che l'INVALSI cura la raccolta e l'analisi dei RAV elaborati da tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione;

Considerato che la CEI, per il tramite del Centro Studi per la Scuola Cattolica (di seguito denominato CSSC), effettua periodicamente un monitoraggio delle scuole cattoliche paritarie;

Considerato che l'INVALSI e la CEI hanno entrambi interesse a collaborare per favorire la compilazione del RAV da parte delle scuole, in particolare paritarie;

si conviene quanto segue

Articolo 1

La CEI, per il tramite del CSSC, si impegna a fornire all'INVALSI le informazioni necessarie per estrarre dalla banca dati in suo possesso esclusivamente i RAV delle scuole paritarie che possono essere considerate cattoliche a norma della legislazione canonica vigente.

Articolo 2

L'INVALSI si impegna a mettere a disposizione della CEI, e in particolare del CSSC, il contenuto dei RAV delle scuole paritarie cattoliche di ogni ordine e grado, individuate ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 3

Il CSSC si impegna ad effettuare uno studio della documentazione così raccolta e a metterne i risultati a disposizione dell'INVALSI e del pubblico al fine di favorire una migliore comprensione del processo di autovalutazione e della qualità del sistema nazionale di istruzione.

